



## **Autorità di Regolazione dei Trasporti - Delibera n. 131/2019**

### **Avvio della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'ART per l'anno 2020**

#### **MEMORANDUM**

Il presente *Memorandum* ha ad oggetto una breve analisi della Delibera n. 131/2019 (“**Del. n. 131/19**”) dell’Autorità di regolazione dei trasporti (“**ART**” o “**Autorità**”).

Con la Del. n. 131/19, l’ART ha sottoposto a consultazione il “*Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020*”, riportato nell’Allegato A della delibera.

Verranno, pertanto, illustrate le principali modifiche contenute nel documento di consultazione rispetto alla precedente Delibera n. 141/2018 (“**Del. n. 141/2018**”), relativa al contributo di funzionamento dell’ART per il 2019.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Il documento di consultazione implica, innanzitutto, un ampliamento delle attività il cui esercizio comporta l’assoggettamento al contributo.

Di seguito una tabella riepilogativa di confronto che evidenzia le novità che l’Autorità intende introdurre.

| <b>Del. n. 141/2018 - Articolo 1 «Soggetti tenuti alla contribuzione»</b>  | <b>Del. n. 131/2019 – Allegato A</b>   |
|--|--|
| 1. Sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:<br>a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);<br>b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);<br>c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità | Si individuano i soggetti tenuti al versamento contributivo in quelli che operano nei seguenti ambiti:<br>a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali <b>e le autostazioni</b> ;<br><b><u>b) gestione degli impianti di servizio ferroviario</u></b> ;<br>c) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);<br>d) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da |

|  |   |
|--|---|
| <p>effettuato;<br/> d) servizio taxi;<br/> e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;<br/> f) servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;<br/> g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;<br/> h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;<br/> i) servizi di trasporto di passeggeri su strada;<br/> j) servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.</p> | <p>oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;<br/> e) servizio taxi;<br/> f) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri <u>e/o merci</u>;<br/> g) servizi <u>non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie</u>;<br/> h) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;<br/> i) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;<br/> j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;<br/> k) servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.</p> |
|--|---|

L'ampliamento dell'ambito soggettivo riguarda in particolar modo alcuni operatori del settore ferroviario. Ciò in quanto con la recentissima Del. n. 130/2019, l'ART ha adottato le "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari", a conclusione del procedimento avviato con Del. n. 98/2018. In particolare, l'ART ha previsto obblighi per operatori e proprietari di impianti di servizio (es. obblighi generali, di pubblicità, limiti di tempo entro cui deve essere data risposta alle richieste di accesso) nonché misure regolatorie per servizi specifici (stazioni passeggeri, servizi di manovra, raccordi ferroviari, centri di manutenzione, infrastrutture ferroviarie portuali).

Per quanto riguarda specificamente le **imprese che erogano servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti**, il documento di consultazione amplia ulteriormente i criteri presuntivi di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di funzionamento dell'ART.

| Del. n. 141/2018 - Articolo 1 «Soggetti tenuti alla contribuzione»  | Del. n. 131/2019 – Allegato A   |
|---|---|
| <p>2. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla precedente lettera j), e, in quanto tali soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità</p> | <p>Relativamente alle imprese che erogano servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, tenute alla contribuzione, <b>si propone che, anche per il 2020</b>, esse siano individuate sulla base della disponibilità o meno al 31 dicembre dell'anno precedente di almeno un veicolo</p> |

veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

di massa complessiva superiore a 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, ovvero di almeno un trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, utilizzando la classificazione prevista dalla delibera n. 3 del 24 ottobre 2018 del Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi. Ciò nel presupposto che tali operatori dispongano di tali mezzi al fine di utilizzarli nello svolgimento di servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.

### Misura del contributo

L'ART intende incrementare la misura dell'aliquota del contributo "contenendola nei limiti massimi previsti dalla legge (pari all'uno per mille del fatturato)", rispetto alla precedente previsione pari al 0,6 per mille del fatturato rilevante.

### Esenzione dal contributo

Infine, si rileva come l'ART intenda ridurre ulteriormente la soglia di esenzione dal versamento del contributo (in misura da determinare). Invero, l'ART aveva previsto per gli anni 2015 e 2016 l'esenzione per importi contributivi pari o inferiori ad € 6.000,00; tale valore è stato poi ridotto nel 2017 ad € 3.000,00.

### I quesiti oggetto di consultazione

Per quanto di maggiore interesse, i quesiti proposti dall'ART sono i seguenti:

- Quesito n. 1.1: Si chiedono osservazioni in ordine all'**elenco delle attività** elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.
- Quesito n. 1.2: Si chiedono osservazioni in ordine all'individuazione dei soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.



- Quesito n. 1.3: Si chiedono osservazioni in **ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo** dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.
- Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni in ordine ai **criteri** sopra indicati **per l'individuazione del fatturato rilevante.**
- Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni in ordine alla previsione di una **soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto.**

### **Modalità di partecipazione alla consultazione**

L'Allegato B della Del. n. 131/2019 indica le *“modalità per la partecipazione alla consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'autorità dei trasporti per l'anno 2020”*.

I soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni e proposte, esclusivamente in formato editabile, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2019, all'indirizzo di posta elettronica (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it) con l'indicazione del mittente e la dicitura: *“Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020”*.

### **Spunti per un possibile contributo alla consultazione**

Qualora ALIS o le aziende associate volessero partecipare alla consultazione, potrebbero osservare come l'ART abbia, nuovamente, individuato quali soggetti tenuti al contributo di funzionamento gli operatori che svolgono servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti sebbene l'Autorità non abbia ad oggi concretamente adottato atti di regolazione concernenti lo specifico settore in argomento.

Si potrebbe rilevare come l'innalzamento dell'aliquota per il calcolo del contributo e l'abbassamento della soglia di esenzione appaiono, in ogni caso, ingiustificati in ragione del criterio presuntivo utilizzato dall'ART al fine di individuare gli autotrasportatori di merci tenuti al versamento del contributo sulla base della semplice disponibilità di veicoli ovvero di un trattore di una certa portata.



Infine, si potrebbe evidenziare come l'ampliamento del perimetro soggettivo ed oggettivo del contributo di funzionamento dell'ART non sia giustificato alla luce del vigente quadro normativo di riferimento rilevante ai fini della delimitazione delle competenze e dei poteri dell'ART, i quali non contemplano i settori del trasporto delle merci su strada e della logistica.

### **Il contenzioso pendente dinanzi al TAR Piemonte**

Alcuni temi sottoposti a consultazione costituiscono oggetto del contenzioso incardinato innanzi al T.A.R. Piemonte da parte di varie aziende associate, per l'annullamento degli atti volti all'assoggettamento al contributo di funzionamento dell'ART per l'anno 2019.

L'udienza pubblica di parte dei ricorsi promossi dagli operatori economici associati ALIS si è svolta il 16 ottobre 2019. In sede di eventuale partecipazione alla consultazione si potrà dare atto della pendenza e dello stato dei giudizi.

Si rammenta che nei ricorsi sono state svolte argomentazioni che muovono dai principi enucleati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 e confluiti nella successiva giurisprudenza del T.A.R. Piemonte. Secondo tale giurisprudenza, l'ART può legittimamente assoggettare al contributo solo i soggetti nei confronti dei quali ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie.

Si ritiene che la modifica dell'art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. 201/2011, intervenuta ad opera dell'art. 36, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e, successivamente, dell'art. 16, comma 1, lett. a-ter), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, non consenta di superare la giurisprudenza consolidata del TAR Piemonte formatasi sulla precedente formulazione della norma.

Si è, inoltre, dedotta l'illogicità della pretesa del contributo di funzionamento dell'ART nella parte in cui assoggetta le imprese di autotrasporto sulla base della semplice disponibilità di veicoli di una certa portata, senza alcun accertamento sull'effettivo utilizzo per effettuare collegamenti con porti, scali ferroviari, aeroporti e interporti.